

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"TRENTINO NETWORK S.R.L."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -

ART. 1

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata:

"TRENTINO NETWORK S.R.L."

ART. 2

La Società ha sede in Trento.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 3

La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura e del Sistema di comunicazione Elettronico Pubblico, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri Enti e Soggetti in osservanza della disciplina vigente.

La Società ha per oggetto la realizzazione, installazione e integrazione di apparati di comunicazione nonché l'esercizio delle comunicazioni in Italia e all'estero, nei limiti di volta in volta consentiti dalle vigenti leggi e regolamenti.

In particolare la società, nei limiti ed alle condizioni previsti di volta in volta dalle disposizioni normative, avrà per oggetto:

a. La produzione, l'assemblaggio, l'integrazione, la posa in opera, la manutenzione ed il complessivo esercizio, di impianti ed attrezzature, fisse e mobili, stazioni radio elettriche, collegamenti per radiocomunicazioni, reti dedicate e/o integrate;

b. la promozione, la vendita e la prestazione di servizi di telecomunicazione, nazionali ed internazionali, per utenti fissi e mobili, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di trasmissione dati, immagini, voce, accesso ad internet, telefonia mobile, servizi di outsourcing nel settore delle comunicazioni, nonché altri servizi connessi ai precedenti;

c. la costruzione, l'installazione, la manutenzione, la gestione, la fornitura e l'esercizio di reti di telecomunicazioni anche aperte al pubblico, utilizzando strutture di proprietà e/o strutture rese disponibili da

terzi;

d. lo svolgimento delle attività connesse a quelle sopra indicate compresa la progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, ivi compresi sistemi hardware e software connessi con tale attività;

e. lo svolgimento - quale attività non prevalente - di attività connesse o comunque utili al perseguimento dello scopo sociale, ivi comprese le attività di ricerca, formazione e consulenza e con espressa esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti in determinati albi ed elenchi.

ART. 4

La durata della Società è fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

Il capitale è di Euro 19.090.890,00 (diciannovemilioninovantamilaottocentonovanta virgola zero zero), ed è diviso in quote a sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter Cod.Civ.

ART. 6

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.

ART. 7

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 8

E' attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9

I **diritti sociali** spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 10

Nel caso di **pegno, usufrutto o sequestro** delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

ART. 11

Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi nei primi due anni dalla costituzione della società, salvo il consenso unanime dei soci.

Successivamente, in caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi, gli altri Soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.

Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri Soci con lettera raccomandata specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

I Soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata.

Se più Soci esercitano il diritto di prelazione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve ottenere il gradimento dell'Organo Amministrativo; in mancanza di gradimento l'Organo Amministrativo deve procurare entro sessanta giorni un terzo acquirente. Trascorso inutilmente tale termine il gradimento si intenderà comunque accordato.

ART. 12

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
- h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

ART. 13

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C., con valore determinato dagli amministratori sentito il Collegio Sindacale, ove nominato.

ART. 14

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta

l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

ART. 15

I soci decidono **sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto**, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, del revisore legale o della società di revisione;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 16

Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima

di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati alla Società mediante lettera raccomandata).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.

ART. 17

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese o che giustificano la propria qualità di soci (o di titolari di diritti reali che attribuiscono diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 18

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisioni dei soci da assumersi sulla base di consenso espresso per iscritto, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 19

La Società potrà essere amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere non soci.

Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, all'atto della nomina i soci stabiliranno per il caso del Consiglio di amministrazione il numero di componenti dello stesso fino ad un massimo di cinque.

ART. 20

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

In caso di nomina a tempo indeterminato è consentita la revoca in ogni tempo.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione.

Nel caso siano stati nominati più Amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha

effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 21

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ART. 22

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 23

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto,

dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli amministratori.

In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

ART. 24

All'organo amministrativo spettano tutte le decisioni inerenti la gestione, escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è svolta nel rispetto delle direttive in materia di indirizzo e coordinamento delle società controllate dalla Provincia. In particolare, in base alle predette direttive la Società si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali il collegio sindacale redige apposita relazione.

Resta riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 25

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetterà al Presidente, al Vicepresidente e, per determinati atti, agli eventuali amministratori delegati.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

ART. 26

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 27

Se la gestione della Società viene controllata un Collegio di Sindaci esso sarà composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea e funzionanti conformemente alle norme stabilite in tema di Società a responsabilità limitata.

Essi durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'Assemblea che elegge i Sindaci nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso a loro spettante.

La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale ove nominato, rispettando le composizioni previste dall'art. 2397 C.C.

La nomina dei Sindaci è facoltativa da parte dell'Assemblea ove non ricorrano i limiti stabiliti dalla legge.

L'Assemblea potrà in ogni caso nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, con le funzioni di cui all'art. 2409-bis del codice civile.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART.28

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

ART. 29

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità

della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31

Per le attività poste in essere nell'interesse della Provincia Autonoma di Trento la Società ha facoltà di prevedere forme di collaborazione da parte di personale provinciale, nel rispetto della vigente legislazione provinciale.

Possono altresì essere attivate forme di messa a disposizione

ART. 32

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

F.to Roberto Lazzaris

F.to Franca Dalvit

F.to: Guglielmo Giovanni Reina (L.S.)